



Cremona
COMUNE DI CREMONA

**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE
MEDIANTE SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE (N.C.C.)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. del**

Art. 1 - Oggetto e Disciplina del Servizio.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Contingente.....	3
Art. 4 - Commissione consultiva comunale.....	4
Art. 5 - Titoli per l'esercizio del servizio.....	5
Art. 6 - Cumulo dei titoli.....	5
Art. 7 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni.....	5
Art. 8 - Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dei titoli abilitativi.....	5
Art. 9 - Impedimenti soggettivi.....	6
Art. 10 - Assegnazione dei titoli abilitativi.....	6
Art. 11 - Trasferibilità dei titoli abilitativi per atto tra vivi.....	8
Art. 12 - Trasferibilità dei titoli abilitativi per causa di morte.....	9
Art. 13 – Conferimento del titolo.....	9
Art. 14 - Sostituzione alla guida.....	10
Art. 15 - Collaborazione familiare.....	10
Art. 16 - Secondo conducente.....	11
Art. 17 - Licenze stagionali.....	12
Art. 18 - Inizio del servizio.....	12
Art. 19 - Caratteristiche degli autoveicoli.....	12
Art. 20 – Veicolo di scorta.....	13
Art. 21 – Cambio dell'autoveicolo.....	13
Art. 22 - Turni di servizio taxi.....	13
Art. 23 - Taxi fuori servizio.....	14
Art. 24 – Acquisizione e Svolgimento del servizio taxi.....	14
Art. 25 – Radio Taxi.....	15
Art. 26 - Taxi sharing.....	15
Art. 27 – Veicoli aggiuntivi e sostitutivi.....	16
Art. 28 - Tariffa del servizio taxi.....	16
Art. 29 - Tassometro.....	17
Art. 30 - Prezzo del servizio taxi e diritto al pagamento.....	18
Art. 31 - Pubblicità.....	18
Art. 32 - Obblighi e divieti dei conducenti.....	18
Art. 33 - Comportamento degli utenti.....	20
Art. 34 - Trasporto delle persone diversamente abili.....	20
Art. 35 - Standard di qualità del servizio taxi.....	21
Art. 36 - Reclami.....	21
Art. 37 - Monitoraggio sul corretto svolgimento del servizio Taxi (qualità del servizio taxi).....	21
Art. 38 - Monitoraggio periodico e sistematico del servizio erogato (domanda ed offerta).....	22
Art. 39 - Vigilanza sul servizio.....	22
Art. 40 – Sospensione - Revoca e Decadenza del titolo.....	23
Art. 41 – Modalità di informazione all'utenza.....	25
Art. 42 - Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento.....	25

Art. 1 - Oggetto e Disciplina del Servizio

1. Il presente Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della Legge Quadro 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.i., in applicazione della Legge Regionale del 4 aprile 2012, n. 6 e delle Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali, allegato A alla deliberazione n. 46/2022 dell'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti, disciplina l'esercizio dei seguenti servizi di trasporto:

- servizio di taxi;
- servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti compreso il conducente;

2. Per quanto applicabile, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia.

Art. 2 - Definizioni

1. Il servizio taxi svolto con autovettura, si rivolge ad un'utenza indifferenziata, è un autoservizio pubblico non di linea, su strada, con cui si provvede, a richiesta, al trasporto collettivo o individuale di persone e del relativo bagaglio, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea in genere. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico presso le aree dedicate, le tariffe sono determinate dal Comune che stabilisce anche le modalità del servizio, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, avvengono all'interno dell'area comunale. All'interno di detta area la prestazione del servizio è obbligatoria.

2. Il servizio di noleggio con conducente (di seguito anche solo servizio N.C.C.) costituisce un autoservizio pubblico non di linea effettuato con veicoli fino a 9 posti con il quale si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. E' effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune di Cremona. Il vettore può, inoltre, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della Provincia previa comunicazione ai Comuni interessati. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, in attesa di prenotazione, deve avvenire all'interno delle rimesse, nelle quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. È pertanto vietata la sosta su suolo pubblico. È invece sempre consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso del servizio stesso. Le tariffe di servizio sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.

Art. 3 - Contingente

1. Il contingente numerico costituito dalle licenze taxi e dalle autorizzazioni N.C.C. assegnato al Comune dalla Amministrazione Provinciale in base alla Legge Regionale del 4 aprile 2012, n. 6 viene aggiornato annualmente dalla stessa. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il numero di licenze è stabilito in n. 28 unità ed il numero di autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura in n. 20 unità.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lett.a) della Legge Quadro n. 21/1992 e delle linee guida di cui all' allegato A alla deliberazione n.46/2022 dell'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti, l'incremento del contingente ai fini dell'adeguamento del servizio, potrà avvenire a seguito di un'analisi comparativa con Comuni Italiani aventi caratteristiche dimensionali (numero di residenti - reddito medio della popolazione - estensione territoriale – presenza di nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea – presenza di centri servizi sanitari, culturali, sportivi e universitari), di vocazione produttiva (numero di aziende attive

produttive – commerciali – artigianali) e turistica (numero di attività turistiche – flussi turistici – numeri di eventi), offerta di servizio e relativa organizzazione simili a Cremona, previa consultazione di tutte le parti interessate.

3. I dati e le informazioni di cui al comma precedente sono acquisiti consultando fonti statistiche ufficiali, strumenti di pianificazione e programmazione territoriale approvati e quanto pubblicato dall'Autorità di regolazione dei trasporti sul proprio sito web o nell'ambito del Rapporto annuale.

4. Una volta determinato il nuovo contingente, una quota delle licenze e delle autorizzazioni pari al 5% dovrà essere destinata al soddisfacimento delle esigenze delle persone a mobilità ridotta.

5. In caso di adeguamento del contingente del servizio taxi dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 2 lett. m) del DL 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.

Art. 4 - Commissione consultiva comunale

1. La Commissione consultiva comunale ex art.4, c.4, L. n. 21/1992 è nominata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e dura in carica 4 anni, ma continua comunque ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

2. La Commissione si occupa delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente Regolamento ed all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni ed è composta da:

- Sindaco con funzioni di Presidente o suo delegato;
- Dirigente del servizio competente o suo delegato;
- Dirigente competente servizio Mobilità o suo delegato;
- Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- I rappresentanti designati dalle sedi locali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, uno per ogni associazione di categoria fino ad un massimo di tre rappresentanti;
- Un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale.

3. Ai componenti della Commissione non sono erogati gettoni e le funzioni di segreteria sono esercitate da un dipendente comunale.

4. La Commissione opera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e si esprime validamente con la metà più uno dei presenti. Esprime il proprio parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente Regolamento; in caso di parità prevale il voto dato dal Presidente. L'astensione equivale a voto contrario.

5. La Commissione è convocata dal Presidente, che stabilisce anche l'Ordine del giorno, anche su richiesta di uno dei componenti.

6. La convocazione deve essere comunicata almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza per il quali va fatta entro 24 ore prima della data stabilita.

7. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale che viene inviato a tutti i componenti della Commissione.

8. Il Presidente può richiedere e autorizzare la presenza anche di soggetti terzi, qualora lo ritenga

necessario o anche solo opportuno per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; l'indicazione dei predetti soggetti terzi sarà previamente indicata nella convocazione.

Art. 5 - Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio taxi e del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio, da parte del Comune rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione, a seguito dell'espletamento di bando di concorso, a mezzo delle figure giuridiche di cui all'art. 7 della L.n.21/1992, in presenza dei requisiti di cui all'art. 8 e in assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e sono riferite ad un singolo veicolo.

Art. 6 - Cumulo dei titoli

1. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 21/1992 e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze taxi ovvero il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione N.C.C.

2. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C.

Art. 7 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento esse possono essere oggetto di controllo da parte dei soggetti meglio indicati nell'art. 39 del presente Regolamento, al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 8 - Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dei titoli abilitativi

1. Il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio N.C.C. è subordinato al possesso in capo alle figure giuridiche di cui all'articolo 7 della L.n. 21/1992 dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per analoghi servizi e purché sia in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della L.n.21/1992 nella Provincia di Cremona; l'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio N.C.C. o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9;
- d) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la CC.I.AA.;
- e) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing o in noleggio a lungo termine) del veicolo da adibire al servizio, di caratteristiche adeguate secondo quanto specificato al successivo art. 19, ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirlo nei termini indicati nel successivo art. 18 nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione;
- f) non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;

- g) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei 5 anni precedenti della stessa tipologia rilasciata dal Comune di Cremona o da altro Comune;
- h) per il servizio taxi non essere titolari di altra licenza taxi o autorizzazione N.C.C, per il servizio N.C.C. non essere titolari di altra licenza taxi.

2. Oltre a quanto sopra indicato, per il servizio N.C.C. è necessario avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell'ambito del territorio comunale, di una sede operativa e di una rimessa (intesa quest'ultima come uno spazio, adeguato allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente) ovvero impegnarsi formalmente ad acquisirle in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione.

3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza automatica del titolo abilitativo.

Art. 9 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento e del mantenimento del titolo abilitativo:

- a) aver subito condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi e salvi i casi di riabilitazione o altro avente valenza riabilitativa;
- c) essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'art. 120 del r.d. n. 267/1942;
- d) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 (misure di prevenzione), del decreto legislativo n. 159/2011 (codice antimafia), della legge 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), della legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- e) avere riportato, negli ultimi due anni, condanna irrevocabile per omicidio colposo, omicidio stradale o per lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- f) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, sia da parte del Comune di Cremona che da parte di altri Comuni.

2. Il verificarsi, successivamente al rilascio del titolo abilitativo in capo al titolare, degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza automatica del titolo medesimo.

Art. 10 - Assegnazione dei titoli abilitativi

1. Ai fini dell'adeguamento del contingente del servizio taxi e N.C.C. potrà essere avviata una specifica istruttoria che terrà in considerazione le esigenze di mobilità, valutando l'adeguatezza dell'offerta esistente, anche in termini di una diversa organizzazione del servizio e ricorrendo al metodo comparativo con campioni di Comuni aventi caratteristiche dimensionali e vocazione produttiva simili al Comune di Cremona. L'esito delle verifiche sarà oggetto di confronto nella Commissione Consultiva di cui all'articolo 4 del presente regolamento e comunicato all'ente preposto alla definizione del contingente.

2. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi nonché le autorizzazioni per l'esercizio del servizio

N.C.C. sono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami.

3. La prova d'esame consisterà in una prova scritta con domande a risposta chiusa su scelta multipla.

4. Il bando di concorso viene indetto, a cura del Dirigente del servizio comunale competente, a seguito di apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

5. Il bando di concorso dovrà contenere:

- a) numero delle licenze/autorizzazioni da assegnare;
- b) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- c) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento
- d) indicazione dei titoli preferenziali, dei relativi criteri di valutazione nonché dei punteggi da assegnare a ciascun titolo;
- e) indicazione delle materie d'esame, dei criteri di valutazione ed i punteggi attribuibili alla prova di esame;
- f) la votazione minima complessiva (titoli ed esame) per il conseguimento dell'idoneità.

6. Le materie di esame sono relative alla conoscenza dei luoghi di maggiore interesse turistico, la capacità di gestire le applicazioni di navigazione, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle norme comportamentali in caso di incidente, conoscenza della vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia, nozioni relative al codice della strada.

7. La conoscenza della lingua inglese è obbligatoria a pena di esclusione e il suo possesso almeno ad un livello base è verificato in sede di concorso. Può non darsi luogo a verifica in presenza del possesso di una certificazione B2 rilasciata negli ultimi due anni a decorrere dalla data di scadenza del bando.

8. Costituiscono titoli preferenziali ai fini del rilascio della licenza taxi o dell'autorizzazione N.C.C.

- a) L'aver esercitato servizio di taxi o noleggio con conducente quale titolare, sostituto alla guida del titolare o l'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- b) la dichiarazione di disponibilità, per l'erogazione del servizio, di veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- c) la dichiarazione di disponibilità, per l'erogazione del servizio, di veicoli ecocompatibili a basso impatto ambientale, con le seguenti tipologie di alimentazione: elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e gpl esclusivo, metano o gpl bifuel (benzina/metano e benzina/gpl);
- d) titolo di studio (in ordine di priorità: laurea, diploma di scuola secondaria di secondo grado e licenza di scuola secondaria di primo grado);
- e) minore età anagrafica.

9. Per essere ammessi al bando è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 8, c. 1 ad eccezione di quelli di cui al medesimo art. 8, c. 1, lett. d), e) ed f), che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo.

10. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per bando.

11. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni che si rendono disponibili la Giunta comunale nomina un'apposita commissione di concorso composta dal Responsabile del Servizio competente, in qualità di Presidente, da un Rappresentante della Polizia Locale, da un Rappresentante del Servizio Mobilità. Possono essere nominati i supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti della Commissione, che intervengono alle sedute nelle ipotesi di impedimento degli effettivi.

12. La Giunta nomina inoltre un esperto nella conoscenza della lingua inglese per la valutazione di idoneità dei candidati.

13. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione che opera validamente con la presenza di tutti i componenti. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente del Servizio competente.

14. La data dell'esame è comunicata agli interessati con un preavviso di almeno venti giorni da inviare al recapito indicato nella domanda, oppure con altre forme di notifica previste dalle leggi vigenti ed indicate nel relativo bando.

15. La Commissione predispose la graduatoria e la trasmette all'ufficio competente per la successiva approvazione. La graduatoria ha validità due anni dalla data di approvazione.

16. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'ufficio comunale competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del bando di pubblico concorso assegnando agli interessati un termine di 60 giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti. In caso contrario la richiesta verrà diniegata.

17. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai candidati risultati assegnatari ed in possesso dei requisiti.

Art. 11 - Trasferibilità dei titoli abilitativi per atto tra vivi

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. possono essere trasferite su richiesta del titolare quando quest'ultimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il titolare della licenza o autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Comune; contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo.

3. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al comma 1, lettera c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

4. Il soggetto designato dal titolare per il trasferimento può acquisire la titolarità della licenza o autorizzazione qualora:

- a) ricorrano i requisiti previsti all'art. 8 del presente Regolamento;
- b) non ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- c) non sia stata, nel quinquennio precedente, trasferimento di licenza di esercizio taxi

ovvero di autorizzazione per il servizio N.C.C..

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 12 - Trasferibilità dei titoli abilitativi per causa di morte

1. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 60 giorni dall'avvenuto decesso.

2. La licenza di esercizio taxi, l'autorizzazione per il servizio N.C.C. può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché per l'erede ricorrano i requisiti previsti all'art. 8 del presente Regolamento e non ricorrano le situazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento e ne faccia richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.

3. Qualora nessuno degli eredi sia direttamente interessato al trasferimento del titolo, gli eredi stessi potranno, entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso, chiedere il trasferimento del titolo ad altra persona sempre che ricorrano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

4. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità del titolo dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

5. La licenza di esercizio taxi, l'autorizzazione per il servizio N.C.C. rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti, nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

Art. 13 – Conferimento del titolo

1. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per il servizio N.C.C. possono conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, c.1 della L.n. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. In caso di recesso da tali organismi, la licenza o l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

2. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
- c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6, L.n. 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

3. La mancata comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 39 comma 2 del presente regolamento.

4. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sulla licenza o sull'autorizzazione. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dal comma 1.

5. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono

essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

Art. 14 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti previsti dall'articolo 8 comma 1 lettere a) – b) – c) – f) – g) - h) e non si trovi nelle situazioni di impedimento di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

2. Gli eredi minori del titolare defunto di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono farsi sostituire alla guida da persone che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 8 comma 1 ad eccezione della lettera e) e che non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, fino al raggiungimento della maggiore età. Qualora al raggiungimento della maggiore età gli eredi manifestino l'intenzione di intestarsi la licenza taxi o l'autorizzazione N.C.C. per esercitare direttamente l'attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l'erede non abbia raggiunto l'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza (21 anni per KB).

3. I titolari di licenza taxi, autorizzazione per il servizio N.C.C. in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, verificatesi successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono conservarne la titolarità, facendosi sostituire alla guida, per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità o sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 8 comma 1 ad eccezione della lettera e) e che non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

4. Il rapporto lavorativo con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero in base ad un contratto di gestione.

5. Il titolare della licenza o autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente.

6. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento e deve essere allegato :

- a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare sia dal sostituto;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione della posizione INAIL e INPS del sostituto, in caso di contratto di lavoro subordinato;
- c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto nonché l'impegno a formalizzare il rapporto di lavoro in base alla normativa vigente.

7. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento.

8. Non può svolgere attività di sostituzione alla guida colui che ha avuto sospensioni, negli ultimi 5 anni, di durata complessiva superiore a 60 giorni.

Art. 15 - Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza di servizio taxi, autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, della collaborazione di familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile e successive modificazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 8 comma 1 ad eccezione della lettera e) e non si trovino nelle situazioni di impedimento di cui all'art.9 del presente Regolamento.

2. In deroga alla previsione dell'articolo 8 comma 1 lett.f), possono svolgere l'attività di collaboratore familiare, i familiari di cui al comma 1 del presente articolo, occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza taxi, dell'autorizzazione N.C.C. che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'ufficio comunale competente, allegando la documentazione comprovante i requisiti e la costituzione dell'impresa familiare.
4. L'elenco dei collaboratori familiari dovrà essere allegato alla licenza taxi o all'autorizzazione N.C.C. .
5. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, con tempestività, le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi, allegando la documentazione comprovante i requisiti.
6. L'accertamento della mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza del collaboratore familiare privo dei requisiti.

Art. 16 - Secondo conducente

1. Ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. a) del d.l. n. 223/2006 i titolari di licenza taxi, nell'esercizio del servizio, possono avvalersi di un conducente aggiuntivo, in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8, comma 1, lett. a) – b) – c) – f) – g) – h) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9.
2. In deroga alla previsione dell'articolo 8 comma 1 lett.f), possono svolgere l'attività di secondo conducente quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza, tenuto conto del proprio turno di servizio, dovrà indicare il turno integrativo da assegnare al secondo conducente, tra quelli indicati dal Comune.
4. Il rapporto di lavoro con il secondo conducente è regolato con un contratto a tempo determinato, secondo le disposizioni normative vigenti in tema di rapporto di lavoro dipendente e assimilato. A tal fine l'assunzione del secondo conducente è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari o sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi. Il rapporto con il secondo conducente può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
5. Il titolare della licenza deve presentare la richiesta di secondo conducente alla guida, all'ufficio comunale competente.
6. La richiesta deve contenere il nominativo del secondo conducente e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento e deve essere allegato:
 - a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare sia dal secondo conducente
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione della posizione INAIL e INPS del sostituto, in caso di contratto di lavoro subordinato;
 - c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del secondo conducente nonché l'impegno a formalizzare il rapporto di lavoro in base alla normativa vigente.
7. L'esercizio del servizio da parte del secondo conducente deve essere autorizzato, verificata la sussistenza delle condizioni, mediante il rilascio, da parte dell'ufficio che ha rilasciato la licenza,

di apposita autorizzazione sulla quale, oltre all'indicazione del titolare della licenza e del secondo conducente abilitato alla guida, siano riportati anche gli estremi del veicolo abbinato alla licenza e del turno integrativo.

8. Non può svolgere l'attività di secondo conducente colui che ha avuto sospensioni, negli ultimi 5 anni, di durata complessiva superiore a 60 giorni.

Art. 17 - Licenze stagionali

1. Per fronteggiare aumenti stagionali della domanda di servizio o per fronteggiare particolari eventi straordinari la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, può disporre, a seguito di istruttoria tecnica, che tenga conto delle carenze di offerta strutturali concentrate in determinati periodi dell'anno sul territorio comunale, il rilascio di licenze stagionali tramite bando concorsuale, previa acquisizione del parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Art. 18 - Inizio del servizio

1. Nel caso di rilascio della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni da tale evento previa comunicazione di cui al comma 3 .

2. Il termine indicato al comma precedente è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90 giorni per comprovati e giustificati motivi che devono essere comunicati prima della scadenza del termine di cui al comma precedente.

3. L'inizio del servizio è subordinato:

- a) alla presentazione al Comune della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 8 e 9;
- b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 19 - Caratteristiche degli autoveicoli

1. I veicoli adibiti al servizio taxi devono:

- a) portare sul tetto un contrassegno inamovibile, luminoso con la scritta "*taxi*"; durante lo svolgimento del servizio il segnale deve indicare alternativamente lo stato del taxi in posizione di LIBERO (con la scritta accesa) o OCCUPATO (con la scritta spenta), rilevando lo stato di servizio del veicolo direttamente dalla corrispondente posizione del tassametro installato sullo stesso. A tale scopo, il collegamento tra il tassametro ed il segnale luminoso non può essere in alcun modo interrotto;
- b) essere muniti di una targa inamovibile, con lo stemma del Comune di Cremona, con la scritta in nero "*servizio pubblico*" e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata sulla parte posteriore del veicolo in modo ben visibile dall'esterno; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine;
- c) avere colore uniforme come individuato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

2. I veicoli adibiti al servizio N.C.C., devono:

- a) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «*noleggio*» ;

b) una targa posteriore inamovibile recante la dicitura «N.C.C.» lo stemma del Comune di Cremona e il numero progressivo dell'autorizzazione.

3. Tutti gli autoveicoli adibiti a servizio taxi e N.C.C. dovranno disporre di sistema di climatizzazione ed appartenere almeno alla classe di omologazione ambientale prevista dalla normativa in vigore e dalle ordinanze comunali relative alla circolazione stradale in tema di inquinamento.

4. Al fine di migliorare la qualità del servizio e favorire l'efficientamento organizzativo ed ambientale dello stesso le autovetture dovranno essere dotate di sistemi di connessione innovativi utilizzando la geolocalizzazione di utente e tassista per ottimizzare i percorsi degli operatori taxi e le relative emissioni.

Art. 20 – Veicolo di scorta

1. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.

2. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla Amministrazione Comunale, ed il titolare dovrà tenere sempre con sé l'autorizzazione durante l'esercizio dell'attività.

Art. 21 – Cambio dell'autoveicolo

1. Il titolare può essere autorizzato al cambio dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.

2. A seguito del cambio, l'ufficio competente annota sulla licenza e sull'autorizzazione i dati del nuovo veicolo.

3. In caso di cambio dell'autoveicolo la ditta installatrice del tassametro dovrà rilasciare a ciascun tassista una certificazione attestante la regolare impostazione del tassametro, con le tariffe applicate dal Comune di Cremona. Ogni tassista, prima di intraprendere il servizio, dovrà produrre tale certificazione al Comando di Polizia Municipale, che procederà alla piombatura del tassametro, avendo diritto in ogni momento di controllare la regolarità del suo funzionamento.

Art. 22 - Turni di servizio taxi

1. Il servizio comunale competente definisce e disciplina i turni di servizio.

2. I titolari di licenza taxi ovvero i sostituti alla guida nominati con sostituzione in corso di validità, devono obbligatoriamente assolvere alla turnazione.

3. Il tassista o suo sostituto deve essere presente all'inizio del turno nell'area di stazionamento prevista e non può abbandonare il servizio prima della fine del turno. L'eventuale assenza e/o abbandono dovranno essere comunicati preventivamente alla Polizia Locale documentandone le cause per comprovati motivi.

4. I criteri e la regolamentazione per l'esonero del turno sono declinati in specifici provvedimenti o disposizioni del Direttore competente per il servizio taxi.

5. È facoltà dell'Amministrazione comunale determinare deroghe alla turnazione in presenza di eventi particolari o eccezionali.

6. I titolari di licenza o loro sostituti possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui, da comunicare almeno cinque giorni prima all'ufficio competente. Il Comune potrà in ogni caso diniegare le ferie qualora, a causa della eccessiva sovrapposizione di richieste, ne risultasse compromessa la continuità del servizio.

7. Ai sensi dell'art.10, c.5 bis della L.n. 21/1992, così come modificata dal D.L.10 agosto 2023,

n.104, convertito con L.136/2023, l'Amministrazione può disporre turnazioni integrative rispetto a quelle ordinarie, al fine di assicurare il tempestivo eventuale adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi.

8. Per l'espletamento delle turnazioni integrative di cui al precedente comma, i titolari di licenza taxi, si avvalgono di seconde guide. Tali seconde guide sono svolte con le modalità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

Art. 23 - Taxi fuori servizio

1. I taxi sono considerati fuori servizio:

- a) per guasti all'autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
- b) per malore del conducente;
- c) fuori dal turno assegnato.

2. I taxi fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta - FUORI SERVIZIO.

3. Quando il taxi è fuori servizio non può fare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta.

4. I taxi fuori servizio possono essere adibiti ad uso proprio.

Art. 24 – Acquisizione e Svolgimento del servizio taxi

1. Durante il servizio i titolari devono essere sempre muniti della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. I conducenti delle auto pubbliche in servizio devono essere sempre muniti dei documenti personali previsti per la conduzione del veicolo. In caso di svolgimento del servizio da persona diversa dal titolare, il servizio è svolto in nome e per conto dello stesso, ferma restando la responsabilità personale del conducente.

3. Per l'acquisizione delle corse e per lo svolgimento del servizio, i titolari di licenza possono avvalersi liberamente di tutti i canali disponibili, senza limitazioni nell'ambito dei rapporti contrattuali con organismi associativi e/o aziende che offrono servizi di intermediazione. Nell'ambito di tali rapporti sono vietate clausole d'esclusiva. L'acquisizione delle corse e lo svolgimento del servizio deve comunque avvenire nel rispetto delle vigenti normative. L'adesione ai sistemi di cui al presente comma deve essere previamente comunicata al Comune.

4. Lo stazionamento delle auto pubbliche in turno di servizio deve avvenire negli appositi posteggi e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione degli stessi. L'istituzione e la modifica di tali posteggi avvengono mediante ordinanza sindacale. L'allestimento e la manutenzione delle aree spettano all'Amministrazione comunale.

5. In ogni posteggio le autovetture debbono allinearsi una dietro all'altra nell'ordine di arrivo e occupare lo spazio più avanti ogni volta che l'auto che li precede lasci disponibile il posto.

6. L'utente del servizio potrà scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione del veicolo stesso nel posteggio esclusivamente per motivi legati ad esigenze personali per garantirgli un trasporto adeguato

7. È proibito ai conducenti, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo di tempo non superiore ai trenta minuti riscontrabili dall'esposizione del disco orario.

8. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

9. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita nel rispetto del turno assegnato mediante:

- a) richiesta diretta avanzata all'auto pubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
- b) richiesta diretta all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa;
- c) l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada;
- d) richiesta telefonica, verso gli apparati installati presso le aree di stazionamento del servizio taxi;
- e) mediante sistemi di chiamata al radio taxi;
- f) mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata

10. Il tassametro deve essere attivato al momento dell'inizio della corsa, se questa ha inizio presso un posteggio, o della sua accettazione, negli altri casi.

11. All'interno dell'area comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.

12. L'accesso in strade private delimitate da cancelli, nonché in androni, portoni e cortili può essere rifiutato a discrezione del tassista.

13. È sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esigenze di ordine pubblico o viabilità.

Art. 25 – Radio Taxi

1. Il servizio taxi, previa autorizzazione comunale, può svolgersi avvalendosi di un sistema organizzato di “radiotaxi” al fine di gestire in modo unitario le richieste dell'utenza.

2. Il servizio di “radiotaxi” deve essere organizzato in modo da soddisfare le esigenze di rapida fruibilità da parte dell'utenza e di equa ripartizione delle corse fra gli aderenti al servizio. Esso deve pure garantire agli utenti un'informazione esauriente circa i tempi di attesa per la fruizione della corsa.

3. Il Gestore del servizio radiotaxi dovrà fornire al Comune, a scadenza semestrale, i dati riguardanti i seguenti ambiti:

- a) tempi medi di attesa per l'utenza;
- b) numero di corse effettuate suddivise per giorni e fasce orarie;
- c) incidenza delle chiamate radiotaxi non soddisfatte rispetto al totale delle richieste.

4. Il Gestore del servizio radiotaxi dovrà fornire i dati richiesti dalla polizia locale del Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni di controllo del rispetto delle leggi e/o regolamenti disciplinanti il servizio.

5. Il trattamento dei dati personali dal parte del gestore del radio taxi dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 26 - Taxi sharing

1. È ammessa la modalità di gestione a clientela condivisa, denominata *taxi sharing*. Viene attivata quando su una medesima direttrice vengono accolti più passeggeri a bordo, con le seguenti modalità di esecuzione del servizio:

- un unico luogo di partenza e destinazione;
- un unico luogo di partenza e diverse destinazioni, su un percorso compatibile;
- diversi luoghi di partenza e unica destinazione;
- diversi luoghi di partenza e diverse destinazioni su un percorso compatibile.

2. L'attivazione della modalità condivisa deve avvenire su diretta richiesta dell'utenza o in esito all'accettazione dell'utenza a seguito di proposta del tassista, comunque previo consenso di tutti gli utenti interessati.

3. La quota di corrispettivo per ciascun utente è commisurata al tragitto effettuato da ciascuno.

Art. 27 – Veicoli aggiuntivi e sostitutivi

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera d) del DL 223/2006 convertito in legge 248/2006 il Comune, può prevedere in via sperimentale, di attribuire a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della L.n. 21/1992, la possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti quali, in particolare soggetti con problemi gravi di mobilità e portatori di handicap necessitanti di ausili alla mobilità, o altro tipo di utenza che presenti particolari necessità.

Art. 28 - Tariffa del servizio taxi

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo (prezzo), che risulta dal tassametro omologato sulla base delle tariffe e delle condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano, con scatto alla partenza fisso.

3. La tariffa per il servizio taxi, sia urbana che extraurbana, è determinata, sulla base del criterio dell'orientamento al costo di produzione, prevedendo supplementi correlati a livello prestazionale del servizio. La deliberazione di Giunta Comunale può altresì identificare tariffe predeterminate garantite per percorsi prestabiliti, nonché le agevolazioni in casi prestabiliti, prevedendo altresì un importo fisso di corsa minima ed una tariffa di sosta per l'attesa.

4. Le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale sono da intendersi come valori massimi. Le tariffe vengono aggiornate mediante deliberazione di Giunta Comunale, di norma ogni 5 anni, ove non ricorrano incrementi imprevedibili di particolare entità dei costi del servizio sostenuti dagli operatori, che rendano necessari interventi urgenti prima di tale termine, tenendo conto anche della necessità di garantire il principio di accessibilità del servizio taxi. Ai fini dell'aggiornamento delle tariffe, la Giunta tiene conto della variazione del costo della vita, dei costi di produzione del servizio, e della qualità del servizio erogato.

5. In relazione a percorsi prestabiliti appositamente individuati i soggetti legittimati a svolgere il servizio taxi sono obbligati ad applicare le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti e non il prezzo risultante dal tassametro. La tariffa prestabilita in questi casi non deve essere superiore alla corrispondente tariffa calcolata a tassametro. Le tariffe predeterminate riguardano il viaggio di andata o ritorno effettuato mediante corse dirette senza fermate, su percorsi prestabiliti e con prezzi omni comprensivi, che includono tutte le spese, supplementi o costi aggiuntivi, quali pedaggi autostradali, l'equivalente economico in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico dell'utente, il supplemento notturno ed il supplemento festivo e chiamata radiotaxi, nonché l'importo per l'accesso automatizzato dei taxi alle aree di carico presso gli aeroporti. L'applicazione di tali tariffe comporta che spetti all'operatore del servizio taxi scegliere il tragitto più idoneo, anche in termini di tempo e percorrenza, per raggiungere il luogo indicato come

destinazione. Nel caso in cui l'utente, durante il tragitto predeterminato, chieda di raggiungere una località diversa da uno dei punti di destinazione dei percorsi predeterminati, l'operatore del servizio taxi, a fine corsa, richiede il pagamento dell'importo risultante dal tassametro.

6. Ai fini della fissazione dell'importo di ciascuna tariffa predeterminata, dovranno essere eseguite specifiche simulazioni in differenti giorni (festivi/feriali) e fasce orarie della settimana, rilevando i prezzi finali da tassametro relativi ad almeno 20 corse compiute da almeno 3 tipologie differenti di vetture taxi, evidenziando per ciascun tragitto il valore del percorso più breve (km), la percorrenza media delle corse (km) e il tempo medio di percorrenza (minuti). Al fine di garantire la vantaggiosità delle tariffe predeterminate, l'importo dovrà essere per le tariffe fisse predeterminate inferiore al prezzo medio, per le tariffe massime garantite inferiore al prezzo massimo. Dovranno essere fatte opportune indagini di mercato, coinvolgendo anche i tassisti e le associazioni dei consumatori nonché i gestori delle piattaforme di intermediazione del servizio taxi.

7. I gestori del radio taxi possono stipulare con soggetti terzi pubblici e privati convenzioni per l'esercizio della loro attività.

8. Il tariffario, redatto in lingua italiana ed inglese, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti. Dovrà essere esposto anche presso il polo fieristico, gli ospedali e le case di cura. Esso deve precisare tutte le tipologie di tariffe determinate dal Comune, la specificazione dell'esclusione di pedaggi di qualsiasi natura, il logo del Comune di Cremona, nonché i recapiti dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti o reclami.

9. A disposizione degli utenti e con le stesse modalità deve essere altresì tenuta nelle auto pubbliche una copia del presente Regolamento.

10. I singoli titolari di licenza hanno comunque facoltà di apportare sconti rispetto al prezzo risultante dal tassametro, dandone adeguata pubblicità agli utenti.

11. Il Comune di Cremona riconosce ed approva l'adozione di specifiche scontistiche per alcune categorie di utenti quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo tariffe per corse effettuate da donne sole, in orario serale, tariffe per corse effettuate da possessori della Tessera regionale dei Trasporti - lo viaggio ovunque in Lombardia agevolata 1^a fascia e agevolata 2^a fascia e 3^a fascia e possessore di carta turistica promossa dal Comune di Cremona.

12. Nel tariffario è riportato il prezzo teorico della corsa standard definita dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti che si basa su un percorso di 5 Km con sosta/attesa di 5 minuti (non consecutivi) effettuato in un giorno feriale diurno da parte di un utente privo di bagagli.

Art. 29 - Tassametro

1 Ogni autovettura adibita al servizio taxi deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione centrale e ad altezza tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni, e dalla cui lettura sia deducibile il corrispettivo da pagare comprensivo degli eventuali supplementi dovuti.

2. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite e deve essere sigillato, in seguito all'acquisizione del certificato rilasciato dal tecnico abilitato, a cura della Polizia locale ed a spese del titolare della licenza, a garanzia della rispondenza dei parametri impostati.

3. L'apparecchio tassametrico non deve consentire il contemporaneo funzionamento delle due componenti tariffarie, chilometrica ed oraria. Tale conformità deve risultare da apposita attestazione chiaramente esposta e visibile all'utenza ed agli operatori responsabili della vigilanza

4. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio

ponendo i segnali d'uso di "*fuori servizio*".

5. Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento.

6. Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.

7. Al fine di agevolare i controlli e le verifiche da parte del Comune sul rispetto delle norme regolamentari, il tassametro deve mantenere in memoria, per una durata di almeno tre mesi, i dati inerenti le attività di gestione del servizio stesso, quali segnatamente data ed ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale della corsa con supplementi. Il Comune ha sempre diritto ad accedere, in contraddittorio con il titolare di licenza, ai dati presenti nel tassametro.

Art. 30 - Prezzo del servizio taxi e diritto al pagamento

1. Il prezzo del servizio taxi risulta dal tassametro e comprende il costo della corsa e di eventuali supplementi tariffari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

2. L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non è stato messo regolarmente in funzione. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta a norma di legge.

3. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi, potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.

4. Quando il passeggero, nel luogo di arrivo, intenda disporre ulteriormente del taxi, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Se il passeggero desidera abbandonare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.

Art. 31 - Pubblicità

1. Il Comune può consentire forme di pubblicità sulle autovetture, previa presentazione di apposita dichiarazione e versamento del canone previsto, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.

2. L'applicazione di pubblicità all'esterno dei veicoli e l'esposizione, tramite appositi supporti, all'interno degli stessi, può essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

3. Sulle vetture adibite al servizio pubblico non di linea non è ammessa alcuna forma di propaganda politica.

Art. 32 - Obblighi e divieti dei conducenti

1. I conducenti di taxi o di N.C.C. , hanno l'obbligo di:

- a) prestare assistenza ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- c) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura entri in avaria;
- d) trasportare obbligatoriamente i cani accompagnatori dei non vedenti;

- e) accettare in ogni condizione pagamenti con POS/carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente e senza alcun sovrapprezzo;
- f) indossare un abbigliamento decoroso;
- g) comportarsi con civismo, correttezza e senso di responsabilità in ogni evenienza;
- h) agevolare la salita delle persone ed il carico dei bagagli dei viaggiatori;
- i) aiutare le persone a scendere e a scaricare i bagagli.

2. I conducenti di taxi ha inoltre l'obbligo di:

- a) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda un percorso diverso;
- b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorità comunale;
- c) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
- d) comunicare al competente ufficio comunale le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
- e) durante le soste sul luogo di stazionamento, stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura, in condizione di partire alla richiesta di servizio;
- f) avere il segnale 'TAXI' illuminato quando il taxi è libero;
- g) rispettare i turni e gli orari di servizio;
- h) utilizzare con cura e diligenza le apparecchiature pubbliche poste nelle postazioni taxi;
- i) azionare il tassametro al momento in cui ha inizio il servizio;
- j) assicurarsi che il tassametro funzioni regolarmente;
- k) frequentare periodici corsi di aggiornamento sulla normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore al fine del miglioramento continuo della qualità del servizio offerto.

3. Ai conducenti di taxi o di N.C.C. è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
- e) rifiutare il trasporto gratuito dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei diversamente abili, nonché rifiutare il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per non vedenti;
- f) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- g) fumare o mangiare durante la corsa;

- h) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;

4. Ai conducenti di taxi è vietato inoltre :

- a) effettuare servizi con il tassametro non inserito o non omologato;
- b) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori del turno di servizio;
- c) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa;
- d) utilizzare apparecchiature portatili telefoniche private per ricevere prenotazioni e chiamate dirette dagli utenti del servizio;
- e) pubblicizzare il proprio servizio fornendo recapiti personali, numeri di cellulari e numeri telefono fisso.

5. I conducenti di taxi o di N.C.C. hanno facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:

- a) da persone in evidente stato di ebbrezza o sotto l'evidente effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) da soggetti minorenni, in base alle normative vigenti, non accompagnati da persona maggiorenne;
- c) quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.

Art. 33 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- b) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista o N.C.C., tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
- d) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- e) sporcare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- f) compiere atti contrari alla decenza o al buon costume;
- g) fumare

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il diritto al risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 34 - Trasporto delle persone diversamente abili

1. Ai sensi dell'art.14, c.1, L.n. 21/1992, il servizio taxi ed il servizio N.C.C. deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.

2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti

diversamente abili, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

Art. 35 - Standard di qualità del servizio taxi

1. L'esercizio del servizio taxi si rapporta a standard di qualità predefiniti, inerenti l'informazione all'utenza prima e durante il viaggio, la disponibilità, regolarità, puntualità del servizio, il suo comfort, la dotazione di canali di pagamento, nonché le sue prestazioni dal punto di vista ambientale.
2. I parametri di qualità ed i corrispondenti obiettivi sono specificati da un'apposita Carta della Qualità del Servizio, approvata con deliberazione di Giunta Comunale.
3. L'effettivo conseguimento degli obiettivi definiti dalla Carta della Qualità del Servizio è verificato mediante le forme di monitoraggio specificate nell'art. 37 del presente Regolamento.

Art. 36 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio, sono indirizzati all'ufficio reclami del Comune di Cremona.

Art. 37 - Monitoraggio sul corretto svolgimento del servizio Taxi (qualità del servizio taxi)

1. Ai fini di un progressivo miglioramento del servizio Taxi e nell'ottica di accrescere il soddisfacimento delle aspettative degli utenti, si adottano i seguenti indicatori di qualità del servizio stesso:

REGOLARITA': percentuale di corse effettivamente effettuate

$REGOLARITA' = \frac{n. \text{prenotazioni} - n. \text{prenotazioni non effettuate}}{n. \text{prenotazioni}} \times 100$

nel numero di prenotazioni saranno conteggiate tutte le prenotazioni tramite APP o chiamata telefonica a centrale radio taxi (al netto delle corse annullate dal cliente)

nel numero di prenotazioni non effettuate saranno conteggiate tutte le prenotazioni tramite APP o chiamata telefonica a centrale radio taxi e NON effettuate da parte del tassista.

DISPONIBILITA': percentuale di chiamate evase anche per fasce orarie/ giorni della settimana/periodi dell'anno

$DISPONIBILITA' = \frac{n. \text{richieste} - n. \text{richieste inevase}}{n. \text{richieste}} \times 100$

nel numero di richieste saranno conteggiate tutte le richieste di corse effettuate tramite APP o chiamata telefonica a centrale radio taxi

nel numero di richieste inevase saranno conteggiate tutte le richieste di corse effettuate tramite APP o chiamata telefonica a centrale radio taxi NON evase per indisponibilità di taxi

ATTESA MEDIA: tempi medi di attesa rispetto all'orario desiderato dall'utente

$ATTESA MEDIA' = \frac{\text{Orario effettivo di prelievo} - \text{orario richiesto dall'utente in fase di prenotazione}}{n. \text{corse effettuate tramite prenotazione via app}}$

ACCESSIBILITA': percentuale dei veicoli attrezzati per il trasporto degli utenti in carrozzina

$ACCESSIBILITA' = \frac{n. \text{TAXI attrezzati per il trasporto di utenti in carrozzina}}{n. \text{veicoli adibiti al servizio TAXI}} \times 100$

AMBIENTE: numero dei veicoli ecologici.

$AMBIENTE = \frac{n. \text{vetture a basso impatto ambientale}}{n. \text{totale dei veicoli adibiti a servizio TAXI}} \times$

CANALI DI ACCESSO: dotazione canali di accesso

CANALI DI ACCESSO= n di vetture che presentano adeguati sistemi di canali di accesso /n. veicoli adibiti al servizio Taxi x 100

DOTAZIONE DI CANALI DI PAGAMENTO: numero di veicoli con adeguati canali di pagamento

DOTAZIONE CANALI DI PAGAMENTO= n. di vetture equipaggiate con adeguati sistemi di pagamento/ numero veicoli adibiti al servizio taxi x 100

2. I suddetti indicatori e i livelli attesi (target) saranno adeguati alle nuove esigenze dell'utenza con periodicità quadriennale. Dovranno essere tempestivamente trasmessi i necessari dati e informazioni da parte del Presidente della Categoria TAXI, degli organismi economici costituiti dai titolari delle licenze Taxi e dagli organismi che gestiscono l'intermediazione tra domanda e offerta del servizio TAXI anche a mezzo di piattaforme tecnologiche.

3 La qualità del servizio erogato può essere soggetta altresì a monitoraggio periodico effettuato dal Comune mediante indagini campionarie basate sulla somministrazione agli utenti di questionari di gradimento (*customer satisfaction*) miranti a verificare la percezione dei principali indicatori.

4. Concorre al monitoraggio del servizio anche l'esame dei reclami pervenuti al Comune ai sensi del precedente Art. 36.

Art. 38 - Monitoraggio periodico e sistematico del servizio erogato (domanda ed offerta)

1. Per valutare l'adeguatezza del servizio taxi, periodicamente viene effettuato un monitoraggio semplificato finalizzato all'acquisizione dei dati di domanda e offerta, rilevando il numero delle richieste inevase ed i tempi di attesa per gli utenti in diversi periodi dell'anno.

2. I soggetti detentori sono tenuti a fornire all'Amministrazione, a cadenza semestrale, anche tramite delega alle centrali radiotaxi, appositi rendiconti dell'andamento del servizi, ed in particolare:

- a) il numero totale di richieste pervenute dall'utenza;
- b) il numero di corse effettuate;
- c) l'attesa media dell'utente al punto di prelievo.

3. La mancata o parziale trasmissione dei dati indicati al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento.

Art. 39 - Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi e sul servizio N.C.C. è affidata agli agenti della Polizia Locale, fatti salvi i compiti e le attribuzioni in materia di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile ai sensi della normativa vigente.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 €. Restano in ogni caso ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente e, in particolare, quelle di cui all'art. 11 bis della L.n. 21/1992. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17, L. n. 689/1981.

3. L'operatore che procede all'accertamento della violazione di cui al presente regolamento in aggiunta alla sanzione ivi prevista, deve ritirare la licenza o l'autorizzazione di esercizio e i

contrassegni di macchina quando accerti che l'auto pubblica è in circolazione:

- a) sprovvista dei contrassegni di macchina qualora detta violazione avvenga per due volte nell'arco di sei mesi dalla prima violazione;
- b) provvista di contrassegni contraffatti o alterati;
- c) condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al ruolo di cui all'art. 6, c. 1 della L. n. 21/1992;
- d) con tassametro non aggiornato alle tariffe determinate dalla Giunta;
- e) con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
- f) non avendo ottemperato all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza o autorizzazione di esercizio, oppure con la stessa licenza o autorizzazione dichiarata decaduta;
- g) in tutti i casi in cui, in conseguenza di violazioni del Codice della strada, è previsto il ritiro - immediato o successivo a provvedimento di sospensione temporanea - dei documenti di circolazione del veicolo abbinato alla licenza taxi o all'autorizzazione N.C.C. e/o di guida del conducente, oppure laddove è prevista la sospensione immediata dalla circolazione del veicolo stesso

4. Viene disposto il ritiro cautelativo della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) in presenza di documentati motivi che inducano a ritenere che il titolare della licenza o autorizzazione non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;
- b) qualora il titolare della licenza o dell'autorizzazione sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.

5. In presenza delle circostanze di cui al presente articolo la licenza o l'autorizzazione di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina dovranno essere depositati presso l'ufficio comunale competente, ferma restando la possibilità del titolare della licenza o dell'autorizzazione di avvalersi dell'istituto della collaborazione familiare, oppure di avvalersi della sostituzione temporanea alla guida. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il servizio competente provvede ad informare gli Enti interessati, ai sensi di quanto prescritto dal Codice della Strada

Art. 40 – Sospensione - Revoca e Decadenza del titolo

1. Il Dirigente competente procede alla sospensione, revoca e decadenza della licenza e dell'autorizzazione, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. La licenza taxi è sospesa da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione della medesima violazione nell'arco di un anno, da uno a novanta giorni, qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'art. 2, c.2, L.n. 21/1992.

3. E' inoltre sospesa nei seguenti casi:

- a) violazione dell'obbligo di prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico;
- b) prelevamento dell'utente ovvero inizio del servizio al di fuori dell'area comunale;
- c) inosservanza del turno assegnato;
- d) mancata esposizione delle targhe riportanti il numero della licenza e l'indicazione del Comune;

- e) mancanza di tassametro omologato o sprovvisto di sigilli;
- f) rimozione non autorizzata del tassametro;
- g) richiesta di una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa;
- h) utilizzo di apparecchiature portatile telefoniche private per ricevere prenotazioni e chiamate del servizio;
- i) pubblicità del proprio servizio fornendo recapiti personali e numeri di cellulari privati

4. L'autorizzazione N.C.C. è sospesa da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione della medesima violazione nell'arco di un anno, da uno a novanta giorni, qualora il titolare violi le disposizioni di cui all'art. 3, L.n. 21/1992;

5. La licenza taxi è revocata in caso di irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 2 e 3 in un quinquennio e sospensione complessiva superiore a novanta giorni.

6. La licenza taxi è dichiarata decaduta in caso di:

- a) svolgimento del servizio da parte di persona sprovvista di uno o più requisiti prescritti dalla normativa per l'esercizio della professione;
- b) perdita dei requisiti per il rilascio del titolo di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- c) mancata ottemperanza delle norme sulla trasferibilità delle licenze;
- d) manomissione del tassametro al fine di alterarne il funzionamento o la determinazione del costo della corsa;
- e) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento.

7. L'autorizzazione N.C.C. è revocata in caso di avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 4 nell'arco di un quinquennio per violazione:

- a) dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
- b) del divieto di sosta su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla L.n. 21/1992;
- c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla L.n. 21/1992.

8. La revoca può, altresì, essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

9. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione, di revoca o decadenza è comunicato all'interessato con termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Il Dirigente competente si pronuncia in via definitiva con notifica all'interessato del provvedimento finale.

10. La decadenza e la revoca sono comunicate all'ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41 – Modalità di informazione all'utenza

1. Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza è prevista la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di tutte le informazioni relative al settore in particolare le tariffe

approvate, i numeri telefonici, il regolamento comunale, le disposizioni sui turni, la carta della qualità, il contingente numerico, i contatti per fornire informazioni o recapitare reclami .

Art. 42 - Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L.n. 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.